

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

**COMUNE DI
MUZZANA DEL TURGNANO**



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITÀ
DI ESTETISTA E DI PARRUCCHIERE MISTO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. NR. 35 DEL 27.09.2002

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

Le attività di estetista e di parrucchiere misto, siano esse esercitate in forma d'impresa individuale o in forma di società, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Nel caso in cui tali attività siano svolte in concomitanza con altre attività e in sedi destinate ad uso diverso, anche a titolo di presentazione gratuita (ad esempio in palestre, club, circoli private, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e simili, anche a favore dei soci o per promozione di un prodotto), devono sottostare alla normativa di cui al primo comma del presente articolo.

Non costituisce attività soggetta al presente Regolamento quella relativa alla lavorazione del capello finalizzata alla produzione di un bene (quale, ad esempio, la realizzazione di parrucche) e, in ogni caso, quella in cui non si realizzino prestazioni applicative sulla persona.

Rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento le attività di applicazione e di trattamento tricologici.

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A) della L.R. 12/2002 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della Legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'allegato A) della L.R. 12/2002.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

L'attività di parrucchiere misto può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.

L'attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.

Art. 2

TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI

L'autorizzazione di cui al successivo articolo 4, comma 1, può essere rilasciata per una delle seguenti tipologie di attività:

- A) ESTETISTA
- B) PARRUCCHIERE MISTO

Le attività disciplinate del presente Regolamento non possono essere esercitate in forma ambulante o di posteggio (a domicilio dei clienti o su aree pubbliche), salvo il caso in cui esse siano svolte dai titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, a favore di persone che, a causa di minorazioni fisiche o psichiche o altri gravi motivi, non siano in grado di accedere ai locali in cui è svolta l'attività in sede fissa.

Non è consentito il rilascio di autorizzazione con validità stagionale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 30 comma 3 della L.R. 12/2002.

Non è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee.

Art. 3 **ATTIVITÀ MISTE**

L'attività di estetista può essere svolta anche congiuntamente all'attività di parrucchiere misto, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che svolge professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in forma societaria, dovranno essere rispettati i requisiti previsti dall'art. 10 della L.R. 12/2002 (società artigiana).

Per l'esercizio congiunto, nella stessa sede, delle attività di estetista e di parrucchiere misto, deve essere rilasciata un'autorizzazione amministrativa per ogni singola attività, purché sussistano i requisiti professionali ed oggettivi prescritti per ciascuna di esse.

I parrucchieri misti, nell'esercizio della propria attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori famigliari o di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici e di manicure e pedicure estetico, senza la necessità dell'autorizzazione e della qualificazione per l'esercizio dell'attività di estetista, purché tali prestazioni siano complementari rispetto all'attività principale.

Art. 4 **AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

L'esercizio dell'attività di estetista o parrucchiere misto, esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione è rilasciata previo:

- a) Accertamento del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28 della L.R. 12/2002;
- b) Accertamento dei requisiti igienico-sanitario dei locali nei quali è svolta l'attività.

L'autorizzazione è rilasciata con le modalità previste dal presente Regolamento.

Entro 30 (trenta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione l'intestatario dovrà comunicare l'elenco dettagliato delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici utilizzati ai fini di un eventuale accertamento dei relativi requisiti di sicurezza ed igienico-sanitario.

Art. 5 **SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

In attuazione dell'articolo 20 della Legge 241/1990 e dell'art. 27 della L.R. 7/2000, s'intendono accolte le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 60 giorni.

L'Ufficio comunale competente, ricevuta la domanda relativa all'apertura di un nuovo esercizio, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

Si considera data di presentazione della domanda quella in cui la domanda risulta completa di tutti i dati e documenti previsti dal presente Regolamento.

Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, l'ufficio comunale invita il richiedente, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda dall'Ufficio Protocollo, a provvedere alla sua regolarizzazione.

Nel caso di cui al precedente comma 3, il richiedente deve formalizzare la regolarizzazione della domanda entro un periodo non superiore a 30 giorni dall'avvenuta conoscenza legale della richiesta d'integrazione o regolarizzazione; scaduto senza riscontro tale termine, la domanda s'intenderà tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione comunale, e sarà conseguentemente archiviata.

Art. 6

CONTENUTO E VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e per l'attività in essa indicati.

I soggetti in possesso della qualificazione professionale prescritta per l'esercizio dell'attività autorizzata, nonché i locali nei quali essa è svolta, devono essere indicati nell'autorizzazione comunale.

L'autorizzazione comunale è rilasciata a tempo indeterminato.

Ogni variazione dei dati contenuti nell'autorizzazione deve essere comunicata al Comune per eseguirne gli opportuni aggiornamenti.

Art. 7

REQUISITI PER OTTENERE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per l'apertura di un nuovo esercizio è concessa previo accertamento:

- 1) Dei requisiti di sicurezza e idoneità igienico – sanitaria dei locali con osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
- 2) Del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28 della L.R. 12/2002 e dal presente Regolamento;
- 3) Della sussistenza della superficie minima dei locali, di cui al successivo articolo 8 del presente Regolamento;
- 4) Della sussistenza della distanza minima, pari a metri 50 (cinquanta), che deve intercorrere rispetto ad esercizi appartenenti alla medesima tipologia di attività preesistenti ed a quelli di nuova progettazione per i quali sia già stata presentata una valida domanda di autorizzazione.

Entro 30 (trenta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione l'intestatario dovrà comunicare l'elenco dettagliato delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici utilizzati ai fini di un eventuale accertamento dei relativi requisiti di sicurezza ed igienico-sanitario.

Art. 8

SUPERFICI MINIME DEI LOCALI

Ferme restando le indicazioni operative emanate dalla competente A.S.S., i locali da adibire all'esercizio dell'attività di parrucchiere misto ed estetista, oltre ad essere provvisti della certificazione di agibilità, devono avere le seguenti superfici minime:

- a) La superficie dei locali da adibire all'attività di estetista, con l'esclusione del vano destinato ad ingresso, servizio igienico, ripostiglio, attesa per il pubblico ed ogni altro locale accessorio, dovrà essere di un minimo di 10 (dieci) mq. nella quale superficie complessiva potranno operare fino a due addetti e superficie di 4 (quattro) mq. per ogni posto di lavoro in più.
- b) La superficie dei locali da adibire all'attività di parrucchiere misto, con l'esclusione del vano destinato ad ingresso, servizio igienico, ripostiglio, attesa per il pubblico ed ogni altro locale accessorio, dovrà essere di un minimo di 20 (venti) mq. nella quale superficie complessiva potranno operare fino a due addetti e superficie di 6 (sei) mq. per ogni posto di lavoro in più.

Nel caso di attività congiunte svolte nel medesimo locale, la superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista deve calcolarsi separatamente da quella dei locali destinati rispettivamente, all'attività di vendita di prodotti cosmetici e all'esercizio dell'attività di parrucchiere misto.

Art. 9

VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI

Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista o di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla L.R. 8/1999.

Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino alle norme del presente Regolamento e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista.

Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A.

Art. 10

ATTIVITÀ SVOLTE NEL DOMICILIO

Le attività di estetista e di parrucchiere misto possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal presente Regolamento.

ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 11

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE

Nel caso di impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della qualificazione professionale di estetista c/o di parrucchiere misto ovvero qualora l'autorizzazione sia richiesta da un'impresa societaria di cui all'art. 10 della L.R. 12/2002, dal legale rappresentante della società.

L'impresa che sia in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 12/2002 deve dichiarare all'atto della domanda che intende svolgere l'attività come impresa artigiana, impegnandosi a trasmettere al comune il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

Qualora la domanda sia stata presentata da società artigiana, ai sensi della L.R. 12/2002 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta.

Nel caso di società non artigiana, deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della relativa qualificazione professionale.

Art. 12

PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, va presentata su carta legale al Sindaco e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente e codice fiscale;
- b) Denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- c) Precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
- d) Data in cui si presume di iniziare l'attività.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) Certificato di agibilità con indicata la destinazione d'uso dei locali e certificato di potabilità dell'acqua qualora i locali non siano serviti da rete di acquedotto;
- 2) Planimetria dei locali dove s'intende esercitare l'attività, in scala 1:50 o 1:100;
- 3) Documentazione necessaria ad attestare la qualificazione professionale di estetista c/o parrucchiere misto così come previsto rispettivamente dagli articoli 26 e 28 della L.R. 12/2002, comprovante l'idoneità del titolare dell'impresa o della maggioranza dei soci che esercitano professionalmente l'attività o il direttore d'azienda nel caso di società non artigiana;
- 4) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società e certificato d'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio per le società non artigiane.

Art. 13

RILASCIO AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle distanze tra esercizi di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco è di 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione dopo aver acquisito la documentazione di cui al precedente articolo 12 del presente regolamento.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività e esibita per richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica o dei preposti al controllo igienico sanitario.

La decisione del Sindaco è notificata all'interessato.

Del rilascio dell'autorizzazione, il Sindaco provvede ad informare i seguenti uffici:

- a) Camera del commercio;
- b) Ufficio tributi del Comune;
- c) A.S.S.

Art. 14

INIZIO ATTIVITÀ – ADEMPIMENTI

Il richiedente dovrà produrre al competente Ufficio entro 90 giorni dalla comunicazione del Sindaco di cui all'art. 14 del presente regolamento, i seguenti documenti:

- 1) Certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- 2) Dichiarazione di inizio attività;
- 3) Elenco delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici di cui agli artt. 4 e 7 del presente regolamento, validato dall'Ufficio dell'A.S.S.;
- 4) L'orario che intende adottare.

Art. 15

MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Ogni modifica dei locali rispetto alla situazione esistente, qualora soggetta ad autorizzazione o concessione edilizia dovrà essere autorizzata dal Sindaco sentito il parere dell'A.S.S.

Art. 16

CESSIONE AZIENDA IN GESTIONE O IN PROPRIETÀ

Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Il subentrante deve presentare denuncia preventiva d'inizio attività al Comune, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990, entro 90 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

La denuncia deve contenere la dichiarazione della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti per l'esercizio dell'attività e deve essere provato, con idonea documentazione, l'effettivo trasferimento dell'azienda.

Nel caso in cui il subentrante intenda eseguire modifiche sostanziali ai locali e/o alle attrezzature, è tenuto ad osservare il disposto di cui al precedente articolo 15.

In caso di subingresso nella conduzione di esercizi, che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento già esercitano le attività in esso previste, il subentrante è tenuto ad adeguare i locali e le attrezzature, qualora non conformi, alle norme igienico sanitarie contenute nel presente regolamento.

Il mancato adeguamento dei locali entro dodici mesi dalla data di avvenuta presentazione della denuncia di subingresso, prorogabile, per richiesta della parte interessata, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi, comporta la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

L'avvenuta conclusione dei lavori di adeguamento deve essere comunicata al Comune, unitamente alla consegna della documentazione di cui al precedente articolo 12.

Nel caso in cui l'adeguamento alle norme di cui al presente regolamento non sia possibile, per motivi di natura tecnica, l'interessato dovrà presentare apposita dichiarazione di un tecnico abilitato dalla quale risulti l'impossibilità tecnica all'adeguamento.

Art. 17

TRASFERIMENTO DI SEDE DELL'ATTIVITÀ

Il trasferimento dell'attività di altri locali siti sul territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, nel rispetto dei minimi di superficie di cui all'art. 8 e della distanza minima pari a metri 30 (trenta) che deve intercorrere tra gli esercizi preesistenti e quello da trasferire, a condizione che quest'ultimo operi da almeno 3 (tre) anni, ovvero, nel caso in cui l'esercizio da trasferire sia di più recente costituzione nel rispetto della distanza minima pari a metri 50 (cinquanta), previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 26 e/o 28 della legge regionale n. 12/2002, rispettivamente per l'esercizio dell'attività di estetista e/o parrucchiere misto.

Non sono suscettibili di trasferimento, all'esterno delle sedi originarie, le attività svolte presso ospedali, caserme, case di cura e, in genere, in collettività di natura pubblica.

Art. 18

**CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ – CESSIONE DELL'ESERCIZIO E PROSECUZIONE
ATTIVITÀ IN CASO DI MORTE O INVALIDITÀ PERMANENTE**

Alla cessazione dell'attività il titolare dovrà consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione che, comunque decade per perdita di requisiti.

La cessazione dell'azienda, a qualunque titolo di avvenuta, non comporta l'automatico trasferimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 12/2002.

Il subentrante dovrà produrre richiesta di autorizzazione in osservanza a quanto disposto dagli artt. 11 e 12 del presente regolamento. Sono fatti salvi solo i requisiti igienico sanitari in base ai quali venne concessa la precedente autorizzazione. Il subentrante dovrà allegare alla domanda copia conforme all'originale dell'atto di cessione dell'azienda a qualsiasi titolo.

In caso di decesso, d'inabilità permanente o d'intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati nel terzo comma dell'art. 5 della legge 443/85, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto da detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato.

Decorso il citato periodo, l'autorizzazione potrà essere revocata salvo che, uno dei legittimi eredi, non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale n. 12/2002.

Art. 19

RICORSI

Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento, di sospensione o revoca, può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi dei D.P.R. n. 1199/1971.

ACCERTAMENTI IGIENICO SANITARI

Art. 20

ACCERTAMENTI IGIENICO SANITARI

L'accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature destinate allo svolgimento delle attività per le quali è richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti igienico sanitari, relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività e dell'idoneità delle persone addette all'esercizio, è di competenza dell'A.S.S.

Art. 21

REQUISITI IGIENICI

Fermo restando le norme riportate nel regolamento d'igiene comunale, le indicazioni operative emanate dall'A.S.S., nonché le specifiche norme di legge, i locali da adibire alle attività disciplinate dal presente regolamento, oltre ad essere provvisti dalla certificazione di agibilità, devono possedere i seguenti requisiti minimi:

- a) I limiti di altezza sono quelli individuati dal regolamento edilizio comunale;
- b) L'areazione può essere naturale, artificiale o mista; se ottenuta artificialmente con impianti di condizionamento o ventilazione meccanica, essi non devono creare in nessun modo correnti d'aria fastidiose per i lavoratori e comunque devono essere garantiti almeno numero 3 ricambi d'aria/ora del volume complessivo del locale. L'areazione naturale può essere ottenuta tramite aperture che presentino una superficie pari ad almeno 1/20 della superficie di calpestio del locale, nel computo della superficie di areazione del locale devono essere incluse anche le porte;
- c) L'illuminazione può essere naturale, artificiale o mista. Le superfici vetrate illuminate ed i mezzi d'illuminazione artificiale devono essere tenuti in buone condizioni di pulizia e di efficienza.

L'illuminazione se naturale può essere ottenuta attraverso finestre o porte la cui area dovrà essere pari ad almeno 1/10 della superficie utile di calpestio del locale;

- d) Pavimentazione realizzata in materiale liscio, unito, facilmente lavabile e disinfettabile. Le pareti dovranno essere dipinte, fino all'altezza di 2 metri, con pitture lavabili o rivestite con materiale liscio, unito, facilmente lavabile e/o comunque di facile pulizia;
- e) Lavabi fissi con acqua calda e fredda;
- f) Gli arredi saranno realizzati con materiali lavabili e disinfettabili in modo da consentire una facile pulizia. Le eventuali superfici di legno dovranno essere opportunamente trattate per consentire le operazioni di pulizia;
- g) Idonei armadietti chiudibili dovranno essere previsti per la biancheria pulita che sarà utilizzata per ogni singolo cliente. Dovrà essere disponibile almeno un recipiente con chiusura per la collocazione della biancheria sporca;
- h) L'esercizio dovrà essere dotato di un sufficiente numero di contenitori, idonei alla raccolta dei rifiuti prodotti, che dovranno essere smaltiti secondo le norme previste dai regolamenti comunali e dalle leggi in materia;
- i) Eventuali zone destinate allo svolgimento dell'attività di manicure e pedicure devono essere separate dal resto mediante setti divisorii di materiale liscio e facilmente lavabile fino all'altezza di 2 metri dal pavimento e dotate di lava piedi;
- j) L'esercizio dovrà essere dotato di idonei armadietti per contenere il vestiario del personale addetto e di ripostigli, eventualmente ricavati anche mediante separazioni con pareti d'arredo o armadi per gli attrezzi ed il materiale di pulizia;
- k) Il limite di superficie di cui all'articolo 6 del presente regolamento non si applica agli esercizi in attività alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, nel caso di accertata impossibilità di estensione della superficie stessa.

Art. 22

NORME GENERALI DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO

Nei locali all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico, nonché, l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti per tale specifico scopo. Devono, inoltre, osservarsi le seguenti prescrizioni:

- a) L'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti in condizioni di pulizia e disinfettati periodicamente secondo le indicazioni che l'A.S.S.;
- b) Gli oggetti taglienti, sempre accuratamente puliti prima dell'uso, devono essere immersi in soluzioni disinfettanti o trattati con altro procedimento di disinfezione o sterilizzazione ritenuto idoneo dall'A.S.S. Durante l'uso, gli stessi, saranno ripuliti con carta sterile sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante di tipo consentito dalle norme vigenti in materia;
- c) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere preventivamente lavata ed accuratamente disinfettata;
- d) Per lo spargimento del talco si dovrà dare uso esclusivamente di polverizzatore e non adoperare piumoni o preparati essiccatori;
- e) Eventuali spazzole per capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio;
- f) I prodotti cosmetici impiegati dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M. 18 giugno 1976 e successive modificazioni ed alle direttive CEE;
- g) Qualora durante i procedimenti tecnici di lavorazione siano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste e/o nocive, è necessaria l'aerazione immediata ed abbondante dell'ambiente;
- h) Durante l'applicazione o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili deve essere evitato che nell'ambiente siano accese fiamme o di fumi;
- i) Nell'esercizio dell'attività il personale addetto dovrà osservare scrupolosamente le norme igienico sanitarie in vigore, indossare idonea sopravveste (camice o giacca) pulita, essere munito di libretto di idoneità sanitaria in regola.

Art. 23
NORME DI SICUREZZA

Nei locali di lavoro l'impianto elettrico deve rispondere ai requisiti previsti dalle norme CEI e, comunque, dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 e dal relativo decreto di attuazione del 6 dicembre 1991, n. 447. Tutte le apparecchiature elettriche devono essere conformi alle norme CEI e al D.P.R. 547-55 e successive modifiche ed integrazioni, nonché essere dotate di doppio isolamento e conseguente messa a terra.

ORARI E TARIFFE

Art. 24
ORARI E SOSPENSIONE ATTIVITÀ

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con apposita ordinanza comunale, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito provinciale.

È fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario, preventivamente comunicato al Comune, in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

Alla fine dell'orario di lavoro è concessa la prosecuzione dell'attività per il tempo massimo di un'ora, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso; nell'eventualità della chiusura meridiana è concessa solamente l'ultimazione, a porte chiuse, dei servizi in svolgimento, per il tempo massimo di mezz'ora.

L'interessato può sospendere l'attività per un periodo non superiore a 30 giorni lavorativi consecutivi senza obbligo di comunicazione al Comune.

La sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello indicato al precedente comma 4, e fino ad un massimo di 120 giorni lavorativi consecutivi, è soggetta a preventiva comunicazione scritta al Comune.

La sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello indicato al precedente comma 5, e fino ad un massimo di 12 mesi, è soggetta ad autorizzazione del Comune, qualora sussistano cause di forza maggiore od altri giustificati motivi, che impediscano l'esercizio dell'attività, prorogabile, inderogabilmente per ulteriore periodo non superiore complessivamente a 12 mesi.

Al fine di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare al Comune specifica domanda scritta, almeno 10 giorni prima dalla data prevista per l'inizio della sospensione, comprovando le cause che giustificano la sospensione medesima.

Art. 25
TARIFFE

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare al Comune le tariffe professionali praticate, che dovranno essere conformi a quelle stabilite dalle Organizzazioni di categoria.

Le tariffe devono essere esposte nel locale ove è svolta l'attività autorizzata, in maniera ben visibile al pubblico.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26
ATTUALI AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni già rilasciate dal Comune ai sensi della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciature, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto,

s'intendono idonee allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto di cui all'art. 27 della L.R. 12/2002, come disciplinata dal presente regolamento.

I titolari degli esercizi esistenti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, sono autorizzati a continuare l'attività di parrucchiere misto e/o estetista, fermo restando il rispetto delle condizioni igienico sanitarie in base alle quali fu concessa l'autorizzazione.

ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

Art. 27

OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA ED IGIENICO SANITARIE

L'esercizio dell'attività di tatuaggi o di piercing, esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinato all'accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitario dei locali e delle attrezzature da parte dell'Azienda per i servizi Sanitari competente.

Al fine di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare al Comune, prima d'iniziare l'attività, apposita comunicazione scritta, allegando ad essa la documentazione di cui all'art. 21 del presente regolamento, contenente i seguenti dati:

- 1) Il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il Comune di residenza e l'indirizzo, il codice fiscale e la cittadinanza di colui che assume la responsabilità dell'esercizio dell'attività;
- 2) La denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partiva I.V.A. dell'impresa per conto della quale il richiedente agisce;
- 3) L'oggetto dell'attività e se la stessa è temporanea o permanente;
- 4) La disponibilità dei locali ove s'intende esercitare l'attività nonché la loro precisa ubicazione;
- 5) L'indicazione del numero e delle generalità complete delle persone che eseguono le prestazioni.

Ottenuto il nulla osta della competente A.S.S., l'interessato deve comunicare al Comune la data d'inizio dell'attività, la sua durata, se questa è temporanea, nonché l'orario che si intende adottare.

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 28

CONTROLLI

Gli agenti di Polizia Municipale, della Forza Pubblica e il personale di vigilanza della competente A.S.S., incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in sui si svolgono le attività suddette.

Art. 29

SANZIONI

L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto in assenza dell'autorizzazione comunale comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da € 516,00 a € 1.549.

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dalla Legge comporterà l'applicazione della sanzione, se non previste dalla normativa vigente, da € 50,00 a € 300,00.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la L.R. 17 gennaio 1984, n. 1.

Art. 30

SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia ed ogni altro caso previsto dalla Legge e dal presente Regolamento, l'autorizzazione è sospesa qualora l'attività di

estetista o parrucchiere misto sia svolta in contrasto con le disposizioni di legge e con quelle del presente Regolamento.

La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni.

La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

Art. 31
ABUSIVISMO

Fatta salva ogni altra sanzione prescritta dalla Legge o dal presente regolamento, il Comune ordina la cessazione dell'attività quando questa è esercitata senza autorizzazione.

Decorso 10 giorni dall'intimazione, qualora l'ordine non sia eseguito, il Responsabile del Servizio competente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Art. 32
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.